



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**



PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31/3/2023, N. 36 E S.M.I., SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO PER TRENTA MESI, NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO DI URGENZA-EMERGENZA SANITARIA (S.U.E.S.) 118", DEI SERVIZI AERONAUTICI DI ELISOCORSO, DEI SERVIZI ACCESSORI E, LIMITATAMENTE A QUATTRO BASI OPERATIVE HEMS, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO, DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, CON IL SUPPORTO DELLE SEI BASI OPERATIVE REGIONALI HEMS.

Allegato 12A - Schema di Contratto - LOTTO 1

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con sede legale in Palermo, codice fiscale 80012000826, Partita I.V.A. 02711070827, in qualità di Dirigente Generale,, nato a il, Codice Fiscale, giusta i poteri conferitigli dal D.P. Reg. n. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24

E

L'impresa / il R.T.I. / il Consorzio (nel caso di aggregazione: costituito tra l' Impresa _____, mandataria o altro, con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, e l' Impresa _____, mandante o altro, con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita / o come “**Fornitore**”, nella persona di _____, nato a _____, Prov. _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, nel seguito denominati anche come le “Parti,

PREMESSO CHE

- A. l'Amministrazione, con Determina di contrarre n. 1239 del 12/11/2024, adottata ai sensi dell'art.17, comma del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche “Codice”), ha indetto, ai sensi dell'art. 71, dell'art. 58 e dell'art.108, commi 1 e 4, del Codice, una procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata, nell'ambito del “Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (S.U.E.S.) 118”, all'affidamento per trenta mesi e con l'utilizzo di elicotteri anche usati, dei “Servizi aeronautici di Elisoccorso, dei Servizi accessori e, limitatamente a quattro Basi Operative HEMS, dei Servizi di vigilanza antincendio, da svolgere nel Territorio della Regione Siciliana, con il supporto delle sei Basi Operative Regionali HEMS”;
- B. il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURS n. _____ del _____.
- C. la procedura aperta è stata suddivisa nei seguenti tre Lotti e attraverso l'utilizzo dei seguenti tipi di aeromobili::
- Lotto 1** - Due Elicotteri di “Tipo “A”, da utilizzare nelle seguenti n. 2 Basi Operative per le missioni “HEMS” e “HAA”, che prevedranno, con operatività H24, tratte di percorrenza a lungo raggio anche sopra il mare:
- **Lampedusa (AG)**, presso il locale Aeroporto gestito da AST Aeroservizi S.p.A.;
 - **Palermo**, presso l'Aeroporto civile “Francesco e Giuseppe Notarbartolo” di Palermo-Boccadifalco, gestito dall'ENAC;
- Lotto 2** - Due Elicotteri di “Tipo “B” (meglio individuati con “B1”), da utilizzare nelle seguenti 2 Basi Operative per le missioni “HEMS” e “HAA”, che prevedranno tratte di percorrenza a medio e corto raggio anche sopra il mare:
- **Messina**, presso il Presidio Ospedaliero “Papardo”, nell'ambito della medesima Azienda

Ospedaliera, con operatività H24;

- **Pantelleria (TP)**, presso il locale Aeroporto militare e civile gestito dall'ENAC, con operatività HJ;

Lotto 3 - Due Elicotteri di "Tipo "B" (meglio individuati con "B2"), da utilizzare nelle seguenti 2 Basi Operative sia per le missioni "HEMS" e "HAA" da svolgere con operatività H24, che prevedranno tratte di percorrenza a medio e corto raggio su terra e, considerata l'installazione permanente del verricello di soccorso, anche per le missioni "HHO" da svolgere limitatamente all'arco temporale diurno:

- **Caltanissetta**, presso il Presidio Ospedaliero "S. Elia", nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, che, in relazione alle citate missioni "HHO", avrà prioritariamente come area di operazioni il territorio della Sicilia Occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani);
- **Catania**, presso il Presidio Ospedaliero "Cannizzaro", nell'ambito della medesima Azienda Ospedaliera per l'Emergenza, che, in relazione alle citate missioni "HHO", avrà prioritariamente come area di operazioni il territorio della Sicilia Orientale (Catania, Messina, Ragusa e Siracusa);

- D. la procedura di gara aperta è stata espletata dall'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana", ubicato presso l'Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito, per brevità, anche CUC);
- E. il RUP ha proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione per ciascun Lotto e dei relativi Verbali di gara della Commissione giudicatrice e con nota n. _____ del _____ ne ha dato adeguata comunicazione alla CUC, che ha avviato nei confronti degli Operatori aggiudicatari, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, le procedure per il rilascio dell'informativa antimafia prevista nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice e dei rispettivi familiari maggiorenni conviventi;
- F. il RUP, con particolare riferimento all'Operatore Economico aggiudicatario del Lotto 1, ha proceduto al controllo in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale;
- G. il Dipartimento per la Pianificazione Strategica (di seguito, per brevità, anche Amministrazione), in qualità di Stazione appaltante, nell'adottare, con D.D.G. n. del, il provvedimento di "aggiudicazione efficace" con il quale il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario in via definitiva della procedura di gara afferente al Lotto 1, ha, contestualmente, proceduto:
- alla determinazione della data del l'attivazione dei Servizi;
 - all'approvazione del Quadro economico definitivo del Lotto 1, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le risorse economiche del Bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana "Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica", a valere sul capitolo 412525 "Spesa per il servizio sanitario di emergenza", codice SIOPE U.1.03.02.18.013 - (Fondo sanitario);
 - alla nomina del per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione;
- H. nella considerazione che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di avvio della procedura di rilascio dell'informativa antimafia liberatoria richiesta dalla CUC, può procedersi alla stipulazione del presente contratto sotto la condizione risolutiva di legge nel caso che l'Informativa antimafia deno-

ti ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, della medesima norma; **<Ovvero> l'informativa antimafia liberatoria richiesta dalla CUC; è stata rilasciata dall'organo competente senza alcuna indicazione di cause ostative alla stipula del presente**

- I. il Fornitore del Lotto 1, con la/le comunicazione/i prot. n. _____ del _____ / **<se del caso> e prot. n° _____ del _____**, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dagli artt. 21 e 22 del Disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- L. il Fornitore del Lotto 1 ha presentato la garanzia per la cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione sotto forma di n. decorrente dalla predetta data di attivazione del Servizio e rilasciata il da dell'importo di € _____, corrispondente al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo di aggiudicazione / **<se del caso> pari al ____% (_____percento), corrispondente alla percentuale prevista dal comma 2 dell'art. 117 del Codice, che** è allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- J. il Fornitore del Lotto 1 ha presentato la lista, di cui al capitolo 12.3 del Capitolato, contenente, per ogni ruolo rivestito, i nominativi delle professionalità che saranno impiegate nello svolgimento dei Servizi in entrambe le Basi Operative, per i quali, previa verifica della documentazione probatoria e dei relativi *curricula vitae*, è stato rilevato il possesso delle qualifiche e delle esperienze coerenti con i requisiti minimi contenuti nel Capitolato e, limitatamente alle professionalità alle quali è stato assegnato un punteggio premiante, il possesso delle medesime qualifiche ed esperienze dichiarate nelle schede anonime valutate dalla Commissione Giudicatrice;
- K. Il Fornitore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il/i seguente/i codice/i IBAN del/dei conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, non in via esclusiva: _____
_____.
- M. il Fornitore si è impegnato a produrre, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari prima dell'avvio del Servizio, sia la documentazione relativa alla dislocazione degli aeromobili nelle Basi Operative di Lampedusa e Palermo e sia, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, le polizze assicurative, costituite secondo i massimali indicati all'art. 15 del Capitolato e all'art. 22 del Disciplinare;
- N. il Fornitore, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, sottoscrivendo il presente Contratto, attesterà, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- O. l'Amministrazione è in possesso del/dei Documento/i Unico/i di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) online, rilasciato/i dall'Inps-Inail e valido/i fino al..... / o in caso di RTI, validi, rispettivamente, fino al..... in ordine a(eventuale mandataria) e fino al in ordine a (eventuale mandante), dal/i quale/i si evince che la posizione contributiva della/e citata/e società è risultata regolare a tali scadenze;

- P. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, e conferma, altresì, di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- Q. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, e quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del Fornitore in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- R. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, alla presenza dell'Ufficiale Rogante del DPS.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti allegati:
 - a) Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati;
 - b) Disciplinare di gara ed i relativi allegati
 - c) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore e tutta la documentazione che la compone;
 - d) Offerta economica presentata dal Fornitore;
 - e) Polizza fidejussoria presentata dal Fornitore;
 - f) Eventuale Procura Speciale per la sottoscrizione del presente Contratto.
 - g) I chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara, gli atti ed i documenti richiamati nelle citate Premesse ed, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2) In caso di discordanza o contrasto, le disposizioni contenute nel presente Contratto prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di gara prodotti dalla Stazione Appaltante e sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore; quest'ultimi sottostaranno anche ai predetti documenti della procedura di gara, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Fornitore ed accettate dalla Stazione Appaltante, per quanto di competenza;
- 3) Le clausole del presente Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei servizi oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1) Il presente Contratto correlato al Lotto 1 della procedura di gara, definisce la disciplina concernente, nell'ambito del "Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (S.U.E.S.) 118", l'affidamento

e l'esercizio dei Servizi di Elisoccorso (di seguito, per brevità, anche Servizi o Servizio), che saranno correlati alla "Emergenza Medica" (*Helicopter Emergency Medical Service* - "HEMS") e ai trasporti in "Aeroambulanza" (*Helicopter Air Ambulance* - "HAA").

Tali Servizi dovranno essere svolti, con operatività H24, nel territorio della Regione Siciliana (Sicilia, Arcipelaghi delle Egadi, Eolie e Pelagie, Isole di Ustica e Pantelleria), per 365 giorni all'anno e senza soluzione di continuità nell'ambito delle Basi Operative HEMS di Lampedusa e Palermo e prevedranno l'utilizzo dei due Elicotteri di "Tipo "A" proposti in sede di gara, che svolgeranno anche tratte di percorrenza a lungo raggio sopra il mare.

Il presente Contratto prevede, altresì, l'affidamento del "Servizio di vigilanza antincendio" da svolgere nella Base Operativa di Palermo e dei necessari Servizi di supporto tecnico-ingegneristico ed infrastrutturale da svolgere in entrambe le Basi Operative, alcuni dei quali identificati come "attività direttamente collegate al servizio principale" ed altri, invece, qualificati come "attività accessorie".

L'ambito territoriale di intervento per lo svolgimento delle attività di elisoccorso si identificherà con il predetto territorio della Regione Siciliana e la Centrale Operativa 118 di riferimento sarà quella di Palermo, in quanto competente territorialmente per la Provincia di Palermo (compresa l'Isola di Ustica), per la Provincia di Trapani (compreso l'Arcipelago delle Egadi), per l'Arcipelago delle Pelagie e per l'Isola di Pantelleria.

- 2) In aderenza ai contenuti dell'art. 2 del Capitolato, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del Contratto, per motivazioni strategiche e per eventuali sopravvenute indisponibilità delle predette Basi Operative di Lampedusa e Palermo, potrà prevedere nuove Basi Operative e/o potrà modificare l'ubicazione delle predette due Basi Operative, operando, quindi, una possibile variazione dell'attuale dislocazione dei mezzi.

Al verificarsi di tale fattispecie, i Servizi si sposteranno nell'eventuale nuova Sede individuata senza che, a parità di Struttura logistica messa a disposizione dalla Committente, debba essere corrisposto alcun importo aggiuntivo all'OEA, rispetto quanto già pattuito per la componente fissa del corrispettivo.

- 3) Nell'ipotesi in cui dall'utilizzo della nuova Sede individuata discendessero maggiori oneri gestionali che, comunque, dovranno essere dimostrati in modo oggettivo Fornitore, l'Amministrazione valuterà insieme al Fornitore la nuova situazione e procederà a rinegoziare i maggiori costi.
- 4) In egual modo, se al verificarsi delle medesime fattispecie derivi l'impossibilità temporanea di svolgere alcuni servizi nelle nuove Sedi, i cui costi siano stati calcolati nell'ambito del canone fisso del corrispettivo posto a base di gara, anche in tali ipotesi l'Amministrazione valuterà la situazione insieme al Fornitore e intraprenderà le iniziative necessarie per apportare le eventuali proporzionali riduzioni temporanee al corrispettivo già pattuito.
- 5) Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, gli elicotteri nelle competenti Basi Operative HEMS di Lampedusa e Palermo e ad iniziare le attività contrattuali e ad eseguire tutti i servizi, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6) Con il D.D.G. n. 680 del 20/6/2024, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato "I.2" del Codice, è stato incaricato il dott. Emanuele Di Paola per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, la cui competenza per la fase di esecuzione è stata confermata con il D.D.G. n. 1239 del 12/11/2024.

- 7) Con il D.D.G. n..... del, ai sensi dell'art.114 e dell'allegato I.14 è stato incaricato il per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 - DURATA E MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- 1) Il contratto ha la durata di 30 mesi decorrenti dalla data di attivazione dei Servizi che, nell'ambito del termine di 40 giorni solari dalla odierna di stipulazione, è stata programmata per il
Il presente Contratto, quindi, spiega i suoi effetti dalla data del e ed avrà termine il , allo spirare di 30 (trenta) mesi.
- 2) Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dei contratti, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, potrà imporre al Fornitore, in caso di aumento delle prestazioni, l'esecuzione delle attività aggiuntive alle condizioni originariamente previste e, in tal caso, il medesimo Fornitore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, così come non potrà far valere il medesimo diritto al verificarsi delle ipotesi di diminuzione delle prestazioni.
- 3) L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi e, in tale ipotesi, il Fornitore uscente sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.
- 4) Nell'ipotesi di oggettivi e insuperabili ritardi per l'avvio dei nuovi contratti correlati all'analoga procedura di gara per l'affidamento dei Servizi da svolgere con l'utilizzo di nuovi elicotteri, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, si riserverà la possibilità di estendere la proroga del contratto in scadenza, già differito ai sensi del predetto comma 10 del medesimo articolo, per il tempo strettamente necessario all'attivazione dei predetti nuovi contratti con l'utilizzo di elicotteri nuovi e, comunque per una durata massima di ulteriori sei mesi, in quanto, al fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione è destinata a soddisfare, non sarà possibile interrompere le prestazioni dedotte nella presente gara.
In tale ipotesi il Fornitore uscente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel rispettivo contratto.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 1) Fermo restando i contenuti indicati nell'art. 6 del Capitolato Speciale, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la corretta esecuzione del servizio reso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.
- 3) Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione di tutte le attività, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto, ivi compresa la specifica normativa aeronautica, e ad adottare le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del

contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati.

- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
- 5) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6) Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 7) Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 8) Il Fornitore si obbliga, infine, a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 1) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato Speciale e nelle altre clausole del Contratto, all'assolvimento delle seguenti disposizioni:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché con eventuali terzi indicati dall'Amministrazione;
 - b. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito della preparazione professionale richiesta. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - c. comunicare tempestivamente al DEC le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le modifiche intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al DEC di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e in particolare ai parametri di qualità predisposti;
 - e. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;

- f. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo previste dagli atti di gara e che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dal RUP e dal DEC, per quanto di rispettiva ragione.
- 2) Ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela del lavoro e di contrasto ed all'emersione del lavoro non regolare, il Fornitore è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
- a. rispetto ed applicazione dei C.C.N.L. sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro nazionali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;
 - b. rispetto ed applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali, assicurando i diritti acquisiti;
 - c. possesso del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Amministrativa), in corso di validità;
 - d. adempimento eventuale relativo al rispetto in modo proporzionale della quota di genere nel personale che sarà impiegato nello svolgimento dei Servizi, ***così come il Fornitore si è impegnato con l'offerta di gara;***
 - e. ***Disponibilità eventuale ad*** assorbire nel proprio organico il Personale già addetto nell'appalto in esecuzione per destinarlo alle Basi Operative ***così come il Fornitore si è impegnato con l'offerta di gara.***
- 3) A fine di certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nell'espletamento del servizio, il Fornitore s'impegna a produrre e trasmettere all'Amministrazione la seguente documentazione relativa al personale impiegato nell'espletamento del servizio, a seguito della stipulazione del Contratto e, successivamente, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno di esecuzione del servizio:
- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'esecuzione del Contratto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato corredato da fotografia identificativa, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
- 4) Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
- 5) Il Fornitore dovrà rapportarsi all'organismo preposto dall'Amministrazione per la verifica dell'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro fornendo, a richiesta, tutta la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- procedure, manuali di formazione, istruzioni operative e quant'altro necessario per l'aggiornamento del D.U.V.R.I. relativo al Lotto 1 predisposto dall'Amministrazione ed allegato al disciplinare e per la predisposizione di procedure interne e condivise inerenti la sicurezza dei lavoratori;
 - documentazione attestante la formazione ed addestramento dei lavoratori effettuata, in particolare, ai sensi degli art. 37 e 71 del D.Lgs. 81/2008;
 - documentazione attestante i ruoli ricoperti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e relativi ambiti di responsabilità; fatte salve diverse considerazioni, il Pilota Comandante dell'aeromobile è responsabile delle operazioni di volo e della sicurezza dell'equipaggio di missione e dei passeggeri; a tal fine è sua facoltà di rifiutare o interrompere le missioni

di volo quando valuti non sufficienti le condizioni di sicurezza; il Medico dell'Emergenza di turno presso la Centrale Operativa 118 di riferimento per la base HEMS di stanza dell'elicottero, invece, è responsabile dell'attivazione della missione di volo e delle fasi logistico-operative conseguenti, ferma restando l'autorità del Pilota Comandante per quanto di competenza; il Medico dell'Emergenza di turno presso la base HEMS è responsabile dell'intervento di emergenza e della missione sanitaria;

- rapporti di *debriefing* e di *near miss* (mancati infortuni) dei quali possono essere ricavate informazioni utili per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1) In linea generale, per lo svolgimento dei Servizi, il Fornitore garantisce, con oneri a proprio carico:
 - la flotta di due elicotteri, uno per ciascuna Base Operativa, prevedendone la relativa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - le attività correlate alla logistica e alla gestione delle Basi Operative HEMS di Lampedusa e Palermo, attraverso la fornitura di prestazioni aeronautiche direttamente collegate al servizio principale e di prestazioni accessorie connesse alla fornitura di beni e servizi che contribuiranno a rendere più efficiente il servizio complessivo di elisoccorso.
- 2) In aderenza al punto 1), il Fornitore garantisce, con oneri a proprio carico, le seguenti attività e forniture:
 - A. Fornitura e mantenimento in efficienza operativa degli elicotteri previsti per ciascuna delle due Basi Operative, muniti di adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile dell'Aeromobile, Personale navigante e Passeggeri);
 - B. Fornitura, al verificarsi delle fattispecie meglio previste nel Capitolato Speciale, di un elicottero sostitutivo o di *back up* che dovrà essere disponibile entro la tempistica prevista per le diverse fattispecie nel capitolo 11.2 del medesimo Capitolato e che dovrà essere dello stesso tipo e variante dell'elicottero titolare;
 - C. Fornitura del personale di condotta e tecnico con idonea competenza ed esperienza di volo ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali minimi;
 - D. Copertura delle spese di viaggio sostenute dal proprio personale per il raggiungimento delle due Basi Operative;
 - E. Fornitura delle attrezzature e delle apparecchiature sanitarie installate negli aeromobili, munite delle relative certificazioni;
 - F. Fornitura delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche installate negli aeromobili;
 - G. Fornitura, installazione e certificazione degli apparati radio in dotazione agli aeromobili;
 - H. Fornitura del Servizio di gestione, manutenzione ed assistenza antincendio presso la Base Operativa di Palermo, attraverso l'impiego, per l'intera durata contrattuale, di almeno due unità di personale con adeguata competenza ed esperienza;
 - I. Pulizia dei locali della Base Operativa di Palermo e pulizia delle elisuperfici annesse e pulizia dei locali tecnici di dimensioni ridotte presenti nell'Aeroporto di Lampedusa;
 - J. Fornitura di una fotocopiatrice da installare presso ogni Base Operativa;
 - K. Fornitura di due linee telefoniche in ogni Base Operativa e connessione ad internet ad alta velocità, ovvero a banda larga con tecnologia ADSL o superiore e con banda minima garantita di almeno 30 Mb/s, complete dell'*hardware* necessario al collegamento alla rete

informatica;

- L. Fornitura di un telefono satellitare presso ogni Base Operativa;
- M. Fornitura presso ogni Base Operativa delle attrezzature e dei dispositivi sanitari, muniti di relativa certificazione e manutenzione degli stessi;
- N. Fornitura presso ogni Base Operativa delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche e degli strumenti di supporto a terra degli elicotteri, salvo le limitazioni della Base di Lampedusa;
- O. Fornitura al personale sanitario, al quale competerà la sanificazione del vano sanitario dell'elicottero, di attrezzature idonee per un corretto e completo svolgimento di tale attività e supporto in termini di smontaggi e rimozione di apparati installati a bordo;
- P. Gestione delle Basi Operative di propria competenza e delle elisuperfici annesse, con la relativa manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature.
Tale attività di gestione comprenderà anche gli oneri che dovranno essere sostenuti per:
 - a) Consumo di energia elettrica, acqua e gas o metano;
 - b) Rete internet a banda larga;
 - c) Costi dei diritti aeroportuali, di atterraggio/decollo e di utilizzo di superfici aeroportuali per la Base Operativa di Lampedusa;
 - d) Costi per affitto dell'*hangar* per la Base Operativa di Lampedusa e per la relativa pulizia;
 - e) Gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento delle Strutture logistiche;
 - f) Sostituzione degli arredi della struttura logistica non più idonei per le esigenze quotidiane del personale di volo, di terra e sanitario;
 - g) Vitto al proprio Personale presente nella Base Operativa di Palermo o in ogni caso in servizio, anche in orario notturno e, riguardo alla Base Operativa di Lampedusa, vitto e alloggio al medesimo Personale;
 - h) Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza per la Base Operativa di Palermo, *se proposto con l'offerta migliorativa*;
 - i) Manutenzione degli impianti per la rilevazione delle condizioni meteo in tempo reale in termini di direzione e velocità del vento, della temperatura, della pressione e dell'umidità di rugiada e del pluviometro per la Base Operativa di Palermo, *se proposti con l'offerta migliorativa*;
 - j) Attivazione di un sistema informativo che consenta la digitalizzazione di tutte le informazioni correlate allo svolgimento delle missioni, consultabile anche dalla Committente e dai Responsabili delle CC.OO 118 da *client* remoto attraverso interfaccia web HTTPS, protetto da *login* e *password*, ovvero tramite *SPID* intestato ai DEC e ai predetti Responsabili delle CC.OO 118;
- Q. Controllo e monitoraggio continuo delle Basi Operative, delle elisuperfici e delle aree ad esse circostanti, al fine del mantenimento della loro agibilità in condizione di sicurezza, anche in relazione allo stato degli ostacoli lungo le traiettorie di decollo e atterraggio;
- R. Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio del carburante, della messa in sicurezza e del relativo dispositivo di prelievo tale da consentire la normale funzionalità di rifornimento dell'elicottero presente in ogni Base Operativa, con le limitazioni per la Base Operativa di Lampedusa;

- S. Fornitura, per ogni Base Operativa, del veicolo a trazione integrale in grado di essere utilizzato come mezzo di supporto tecnico in caso di rischieramento di uno o più elicotteri in caso di macro-emergenza, ovvero come mezzo di supporto tecnico in caso di avaria degli aeromobili in zone fuori campo e in grado di trasportare il personale presso le Basi e fornitura di una piattaforma di movimentazione per gli elicotteri dotati di pattini;
 - T. Fornitura ed installazione, per ogni Base Operativa, una *power-unit* fissa per la messa in moto dell'aeromobile, escludendo, comunque, impianti montati su trattori;
 - U. Fornitura della manutenzione ordinaria e straordinaria degli aeromobili (cellula, motori e avionica) di ogni Base Operativa e delle relative dotazioni e materiali di consumo, nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'Autorità competente, con modalità tali da assicurare la piena continuità dei Servizi;
 - V. Fornitura ai Piloti Comandanti e ai Copiloti di ogni Base Operativa dell'equipaggiamento speciale funzionale all'attività di volo notturno, consistente in n. 4 visori notturni "*Night Vision Imaging System*" - NVIS - o "*Night Vision Goggles*" - NVG – per ogni Base, al fine di migliorare la sicurezza nei voli notturni e per consentire l'atterraggio anche su siti censiti non illuminati;
 - W. Fornitura al personale di condotta di ogni Base Operativa, di cui al punto V., della specifica formazione per l'utilizzo dei predetti visori a tecnologia "NVIS";
 - X. Fornitura dell'adeguata formazione ed addestramento al personale dell'OEA presente in ogni Base Operativa, attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento e ai controlli in ambiente operativo reale o ricreato *a - hoc* con l'uso di simulatori;
 - Y. Fornitura dell'adeguata formazione aeronautica di base e di aggiornamento al Personale sanitario che ruota nell'ambito di ogni Base Operativa (n.50 Soggetti nella Base Operativa di Lampedusa e n.40 Soggetti nella Base Operativa di Palermo), comprendente anche le correlate attività di addestramento e di esercitazione, ivi compresi i moduli formativi e di addestramento per il sorvolo del mare;
 - Z. Attività connessa alle finalità di istituto, quali ricognizioni di elisuperficie, aree di atterraggio, voli di prova e di collaudo;
 - AA. Fornitura di tute e abbigliamento tecnico per il personale di condotta e tecnico del Fornitore presente in ogni Base, che, come meglio rappresentato nel Capitolato Speciale, dovranno essere uguali in tutte le 6 Basi Regionali HEMS;
 - BB. Fornitura dei caschi interfono e dei relativi accessori per il personale di condotta che ruota nell'ambito di ogni Base Operativa (n. 10 Soggetti pe Base);
 - CC. Fornitura di tute e abbigliamento tecnico per il Personale sanitario che ruota nell'ambito di ogni rispettiva Base Operativa (n.50 Soggetti nella Base Operativa di Lampedusa e n.40 Soggetti nella Base Operativa di Palermo), che, come meglio rappresentato nel Capitolato Speciale, dovranno essere uguali in tutte le 6 Basi Regionali HEMS;
 - DD. Fornitura in ogni Base Operativa dei necessari materiali e di caschi di volo interfono e dei relativi accessori (n. 4 per ciascuna Base Operativa), che saranno dedicati solamente alle operazioni di volo e utilizzati dal personale sanitario, dal/i paziente/i e da altri passeggeri;
- 3) In aderenza a quanto rappresentato nel Capitolato Speciale, alla scadenza contrattuale l'abbigliamento e le attrezzature di cui ai predetti punti V., BB., CC e DD. rimarranno nella disponibilità di ogni competente Base Operativa ed, in particolare:
- n. 8 visori con tecnologia NVIS;

- n. 20 caschi interfono previsti per il personale di condotta;
- l'abbigliamento tecnico, gli indumenti e le tute previsti per il personale sanitario (n.50 Soggetti nella Base Operativa di Lampedusa e n.40 Soggetti nella Base Operativa di Palermo);
- n. 8 caschi interfono, gli accessori e i materiali a disposizione di ciascuna Base e dedicati esclusivamente alle operazioni di volo.

Nell'ipotesi in cui, in sede di offerta migliorativa, il Fornitore proponesse, per la Base Operativa di Palermo, l'installazione degli impianti di videosorveglianza e degli impianti per la rilevazione delle condizioni meteo in tempo reale in termini di direzione e velocità del vento, della temperatura, della pressione e dell'umidità di rugiada ed il pluviometro, di cui, rispettivamente, ai punti P.h) e P.i), alla scadenza contrattuale anche tali impianti rimarranno nella disponibilità della predetta Base Operativa.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP e/o dal DEC.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e, pertanto, l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente art. 1.
5. Trattandosi di un servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o assemblee del personale, si rimanda a quanto previsto nella Legge 146/90 ed a quanto previsto in merito nel Capitolato Speciale d'Appalto; inoltre, il Fornitore si impegna a provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni, a segnalare al RUP e al DEC la data dello sciopero/assemblea programmata nonché a comunicare in maniera dettagliata l'eventuale minor servizio erogato anche al fine di consentire, se del caso, il recupero economico.
6. Il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche adeguandosi ad eventuali disposizioni del RUP e/o del DEC.

ART. 8 - VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO

1. Per lo svolgimento delle verifiche amministrative inerenti il rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale, l'Amministrazione affiancherà al DEC il "Direttore Operativo" che sarà individuato nel Direttore delle Centrale Operativa di Palermo - il quale, a sua volta, potrà delegare formalmente, per ogni singola Base Operativa HEMS, alcuni operatori nell'ambito del proprio personale, dando comunicazione dei relativi nominativi al DEC e al Fornitore -, al fine di effettuare i controlli in merito alla regolare esecuzione del Contratto.
2. Oltre al RUP ed al DEC, anche i "Direttori Operativi" e l'eventuale personale delegato avranno accesso presso le due Basi Operative al fine di visionare qualsiasi documentazione amministrativa afferente l'esecuzione dell'appalto e avranno la facoltà di svolgere specifiche visite ispettive di verifica, sia programmate e congiunte con i referenti del Fornitore, che non programmate.
3. Il Fornitore si obbliga a trasmettere al DEC, con cadenza mensile, un rapporto che contiene il ri-

epilogo delle attività di volo effettuate con l'indicazione della data, della Base Operativa, del tipo e della marca dell'elicottero, della località dell'intervento, degli orari di inizio e fine missione e del tempo di volo riferito alla missione o al "fuori servizio", indicandone la causa. Tale rapporto dovrà essere inviato anche in caso di inattività, con l'indicazione di "nessun intervento effettuato", restando inteso che il DEC si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti nel Capitolato Speciale, il DEC, in caso di non conformità grave, potrà richiedere al Fornitore l'immediato intervento di ripristino delle condizioni contrattuali.
5. L'Amministrazione si riserva di individuare, durante l'esecuzione dei contratti, un Consulente Aeronautico, di supporto al RUP ed al DEC, per lo svolgimento, in particolare, delle verifiche e dei controlli di qualità di tipo aeronautico afferenti il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di appalto.
Il Consulente Aeronautico, il cui nominativo sarà notificato tempestivamente al Fornitore, avrà accesso presso le due le Basi Operative e potrà visionare e verificare qualsiasi documentazione aeronautica ed amministrativa afferente i Servizi discendenti dall'esecuzione del Contratto e avrà anche la facoltà, condivisa e concordata con il RUP e con il DEC, di svolgere visite ispettive di verifica, sia programmate che non programmate, le cui risultanze saranno descritte in una specifica relazione che avrà cura di trasmettere all'Amministrazione.
6. In occasione delle predette verifiche effettuate dal RUP, dal DEC, dai Direttori Operativi e, dall'eventuale personale delegato, e dal Consulente Aeronautico, il Fornitore sarà obbligato a consentire l'accesso presso le Strutture e dovrà prestare la massima collaborazione, fornendo copia di tutti i documenti e degli atti necessari che saranno richiesti.
7. In caso di riscontro di anomalie da parte dei predetti Soggetti, l'Amministrazione procederà a notificare l'elenco delle difformità e le proposte di azioni correttive al Fornitore, che sarà tenuto ad adempiere entro i successivi 20 giorni lavorativi, avendo cura di dare evidenza dell'implementazione entro 30 giorni lavorativi dalla predetta notifica.
8. Il mancato rispetto della richiamata tempistica relativa alla predetta evidenza sarà oggetto di applicazione di penale.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. In conformità alle indicazioni dell'art. 5.3 del Capitolato Speciale, a titolo di corrispettivo per tutte le attività contrattuali di messa a disposizione degli elicotteri e di gestione delle Basi Operative HEMS, così come descritti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara nonché nell'offerta tecnico-economica, il Fornitore, per ciascuna Base Operativa e per ciascun mese di attività, riceverà i canoni fissi mensili indicati al comma 3.
2. Il corrispettivo è caratterizzato da una Componente fissa e una Componente variabile.
La Componente fissa è relativa alla messa a disposizione degli *asset* e delle risorse organizzative necessarie ai fini dello svolgimento dei Servizi e, relativamente alla Base Operativa di Palermo, al costo offerto per lo svolgimento del Servizio antincendio, mentre la Componente variabile è direttamente connessa all'attività di volo dell'elicottero e alle specifiche esigenze operative derivanti dall'effettivo relativo impiego ed è correlata al costo minuto di volo quantificato nell'Offerta

Economica ed indicato al comma 3 ed alla durata in minuti complessiva dei voli di missione mensilmente effettuati.

3. Per le basi HEMS ricomprese nel Lotto 1, i canoni mensili di cui ai commi 1 e 2, in relazione all'offerta di gara del Fornitore, sono quantificati così come di seguito:

a) **Base Operativa HEMS di Lampedusa, elicottero tipo "A", H24:**

- **canone fisso** € _____,00
- **costo minuto volo** € _____,00

b) **Base Operativa HEMS di Palermo, elicottero tipo "A", H24:**

- **canone fisso mensile** € _____,00
- **costo minuto volo** € _____,00
- **canone servizio antincendio** € _____,00

- c) Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi resi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
- d) Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nei corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma 3; tali corrispettivi sono considerati remunerativi di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del Contratto.
- e) I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- f) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di stabilito all'art. 60 del Codice riguardante l'eventuale revisione dei prezzi contrattuali e al verificarsi di specifiche fattispecie indicate nel Capitolato.
- g) Fermo restando quanto sopra, ogni pagamento sarà comunque erogato previa applicazione della trattenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6, del Codice; tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di verifica di conformità.
- h) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene, dal primo certificato di pagamento utile, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- i) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ovvero, in ogni caso, il Fornitore, a provvedere entro i successivi 15 quindici giorni; ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza di tale richiesta del RUP entro il termine fissato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- j) Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate

inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

- k) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto.

ART. 10 – MODALITA' OPERATIVE PER LA FATTURAZIONE

1. Il Fornitore dovrà trasmettere, **entro il giorno 15 di ogni mese**, al DEC ed al Direttore Operativo di riferimento per la Base Operativa, la documentazione attestante l'attività svolta nel mese precedente, che dovrà comprendere il dettaglio giornaliero del numero e della tipologia degli interventi svolti, il dettaglio dei minuti di volo effettivamente erogati e le ore relative all'eventuale manutenzione programmata e straordinaria, o qualunque altre documentazione utile per il pagamento del corrispettivo.

La predetta documentazione, **entro sette giorni lavorativi dal ricevimento**, sarà verificata dal citato Direttore Operativo, che, sulla scorta dei rapporti di volo e della documentazione in proprio possesso, procederà, in assenza di criticità, alla validazione dei dati, trasmettendo una specifica attestazione al DEC.

Il Direttore Operativo, alla presenza di criticità, dovrà procedere alla validazione e all'attestazione dei dati che riterrà corretti, evidenziando le eventuali irregolarità al DEC.

2. Il DEC, fermo restando l'autonomo esame sulla predetta documentazione mensile e sulla scorta della predetta attestazione del Direttore Operativo, accerterà la regolare esecuzione del Contratto attraverso l'emissione dell'Attestazione di Verifica intermedia riferita al mese di riferimento, il cui importo corrisponderà al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa.
3. Nell'ipotesi che il DEC, anche sulla scorta delle predette eventuali irregolarità comunicate dal Direttore Operativo, rilevasse le condizioni per l'applicazione di eventuali decurtazioni dal corrispettivo riguardante la parte fissa e/o per l'applicazione di eventuali penali, trasmetterà, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), le contestazioni all'OEA, che dovrà produrre, entro e non oltre i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, le proprie eventuali giustificazioni scritte; ove le suddette giustificazioni non pervenissero ovvero non fossero ritenute soddisfacenti, il DEC procederà ad operare le predette decurtazioni ed applicherà, ai sensi dell'art. 126 del Codice, le previste penali, emettendo la predetta Attestazione di Verifica intermedia per l'importo rideterminato, al netto del citato 0,50%.
4. Il DEC avrà cura di trasmettere la citata Attestazione di Verifica intermedia al competente Servizio 6 "Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole minori e aree disagiate" del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute.
5. In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, recante "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica (NSO)", che hanno previsto, dall'1/1/2022, l'obbligo dell'utilizzo del "Nodo di Smistamento degli Ordini" anche per le spese delle Regioni attinenti alla gestione sanitaria accentrata (GSA), il competente Servizio 6 procederà, sulla scorta della predetta Attestazione di Verifica intermedia trasmessa dal DEC, alla

trasmissione dell'ordine elettronico attraverso il citato "Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)".

6. In applicazione della Risoluzione del 14/7/2000, n.114, del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate Affari Giuridici Uff. del Dir. Centrale, una parte delle le prestazioni di elisoccorso correlate alla componente variabile del corrispettivo, meglio descritte al capitolo 5.3 del Disciplinare, saranno in esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388.
7. Fermo restando l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 7-ter del D.P.R. n.633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n.190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
8. Il Fornitore in ogni fattura dovrà indicare, oltre alla Base Operativa, al mese di riferimento e agli estremi del relativo contratto, i dati obbligatori relativi al CIG ed agli estremi dell'ordine validato da NSO (c.d. tripletta) e, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà trasmettere la medesima fattura esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di SOGEI, affinché venga ricevuta dall'Amministrazione nel Sistema di Fatturazione Elettronica Regionale.
Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a: Regione Siciliana- Assessorato della Salute- Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 6 "Emergenza Urgenza Sanitaria -Isole minori ed aree disagiate" e dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio: K0WVNP nonché il "Riferimento Ufficio": K0WVNP_S0006.
9. Il tempo di volo, in aderenza ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto, è calcolato dal momento dell'accensione e fino allo spegnimento dei motori; tale tempistica dovrà essere riportata sui "Registri di Intervento".

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento della fattura elettronica, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo alla posizione del Fornitore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 ed in aderenza alla L. n.205/2017, procederà, altresì, a verificare se Fornitore sarà inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate -Riscossione comunicasse la presenza di un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

3. La liquidazione della fattura elettronica, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", fatti salvi, comunque, i casi di impossibilità di procedere ai pagamenti, sarà disposta entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla data di accettazione di ciascuna fattura elettronica nel sopracitato Sistema di Fatturazione Elettronica ed il corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore.
4. I termini di pagamento di cui al comma precedente saranno derogati a proposito dell'eventuale indisponibilità della piattaforma regionale "Sistema COntabile REgionale" (SCORE) dovuto a eventi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (quali ad esempio il ritardato avvio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'eventuale indisponibilità dei sistemi informatici), per il tempo strettamente necessario alla ripresa dell'operatività della predetta piattaforma.
5. Tutti i pagamenti al Fornitore saranno effettuati sul conto corrente dedicato e il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le eventuali e, in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia inteso che, trattandosi di un servizio di Pubblica Utilità, per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.
Il Fornitore che interromperà arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dall'Amministrazione e da terzi.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

1. Le Parti convengono che, ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 2, del Codice, così come previsto dall'art. 5.4 del Disciplinare, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di contratto, su richiesta del Fornitore, i prezzi, previa verifica dell'Amministrazione, sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, riferita al periodo oggetto dell'istanza di revisione, si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT ed indicati al comma 3, lett. b) del sopracitato art. 60 e cioè:
 - *indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - dati mensili,*
 - *indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi,*
 - *indici delle retribuzioni contrattuali orarie.*

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente IBAN: _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati tra-

smessi nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne daranno immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore, che ha sottoscritto congiuntamente all'Amministrazione il "Patto di integrità" allegato al presente Contratto, dichiara espressamente:
 - di conformare la propria attività conforme al Protocollo di legalità "*Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" nonché al "*Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza*" già allegati al Disciplinare di gara e costituenti parte integrante del Contratto;
 - che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dall'Amministrazione.

ART. 15 - PENALI

1. Qualora, durante lo svolgimento dei Servizi, si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza, il DEC, dandone conoscenza formale al RUP, previa contestazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio.

Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte; ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il DEC non le ritenga soddisfacenti, si procederà, ai sensi dell'art. 126 del Codice, ad applicare per ogni inadempienza correlata a ciascun aeromobile e a ogni Base Operativa, le sottostanti penali.
2. In conformità alle indicazioni dell'art. 17 del Capitolato Speciale, sono individuate oggetto di

penale le seguenti inadempienze, restando inteso che i capitoli menzionati in ogni fattispecie sono espressamente riferiti al predetto Capitolato:

- a) con riferimento al capitolo 6.6, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 30 giorni lavorativi), si applicherà una penale di **€500,00** per ogni giorno di ritardo;
- b) con riferimento al capitolo 8.3, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro tre mesi), si applicherà una penale di **€300,00** per ogni giorno di ritardo;
- c) con riferimento al capitolo 8.4, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro tre mesi) si applicherà una penale di **€500,00** per ogni giorno di ritardo; nell'ipotesi di parziale adempimento o di mancato aggiornamento si applicherà una penale di **€100,00** per ogni giorno di ritardo;
- d) con riferimento al capitolo 9.2, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista per ogni fattispecie, si applicherà una penale pari al corrispettivo di **1 ora di volo** per ogni minuto di ritardo;
- e) con riferimento al capitolo 9.6, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 180 giorni lavorativi), si applicherà una penale di **€500,00** per ogni giorno di ritardo;
- f) con riferimento al capitolo, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 60 giorni lavorativi), si applicherà una penale di **€400,00** per ogni giorno di ritardo;
- g) con riferimento al capitolo 10.1, in caso di mancato rispetto dell'adempimento previsto (età non superiore a 15 anni), si applicherà una penale di **€7.000,00** per ogni giorno di utilizzo;
- h) con riferimento al capitolo 10.6.1, in caso di mancata presenza ovvero non conformità ovvero mancata manutenzione e/o sostituzione dei mezzi o delle attrezzature e degli impianti sanitari a bordo dell'aeromobile, si applicherà una penale di **€700,00** per ogni giorno di inadempimento fino al ripristino o alla sostituzione;
- i) con riferimento al capitolo 10.6.2, per la fornitura o la sostituzione durante il servizio di una o più attrezzature specifiche con altre aventi caratteristiche inferiori rispetto quelle offerte in sede di gara, si applicherà una penale di **€ 700,00** per ogni giorno di inadempimento fino al ripristino;
- j) con riferimento al capitolo 10.9.4, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (6 mesi dall'avvio del servizio), si applicherà una penale di **€400,00** per ogni giorno di ritardo;
- k) con riferimento al capitolo 11.1, in caso di accertamento di irregolarità, si applicherà una penale di **€ 700,00** per ogni episodio contestato;
- l) con riferimento al capitolo 11.2.3, in caso di aeromobile sostitutivo diverso, per tipo, variante, caratteristiche e prestazioni dall'elicottero titolare e, comunque, non approvato dal DEC, si applicherà una penale di **€7.000,00** per ogni giorno di impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare;
- m) con riferimento al capitolo 11.2.3, in caso di aeromobile sostitutivo con un'età superiore a quella consentita, si applicherà, in analogia al punto g), una penale di **€ 5.000,00** per ogni giorno di impiego;
- n) con riferimento al capitolo 11.2.4, nei casi di fermo tecnico contemporaneo dei 2 elicotteri per manutenzione programmata, si applicherà una penale di **€ 5.000,00** per ogni giorno di fermo contemporaneo;
- o) con riferimento al capitolo 11.2.4, nei casi di mancata collaborazione dell'OEA, si applicherà a una penale di **€ 1.000,00** per ogni episodio contestato;
- p) con riferimento al capitolo 11.2.5, nei casi di tardiva segnalazione del fermo tecnico per

- manutenzione programmata (entro 48 ore) nella Base Operativa H24, si applicherà una penale di € 500,00 per ogni ora di ritardo;
- q) con riferimento al capitolo 11.2.5, nei casi di superamento del limite massimo annuo di tolleranza per il fermo tecnico relativo alla manutenzione programmata, si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni ora oltre il predetto limite;
 - r) con riferimento al capitolo 11.2.5, nei casi di operatività dell'aeromobile sostitutivo oltre le 6 ore dal fermo tecnico, si applicherà, con decorrenza dalla prima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale di € 1.000,00 per ogni ora fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo entro la dodicesima ora e una penale di € 2.000,00 per ogni ora a partire dalla tredicesima ora di fermo e fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo;
 - s) con riferimento al capitolo 11.2.5, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alla penale l) si applicherà una penale di € 7.000,00 per ogni giorno di impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare;
 - t) con riferimento al capitolo 11.2.6, nei casi di fermo tecnico per prolungata manutenzione programmata nella Base Operativa HJ, si applicherà, con decorrenza dalla prima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale di € 1.000,00 per ogni ora fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo che dovrà avvenire entro la decima ora e una penale di € 2.000,00 per ogni ora a partire dall'undicesima ora di fermo e fino al ripristino dei Servizi;
 - u) con riferimento al capitolo 11.2.6, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali l) e s) si applicherà una penale di € 7.000,00 per ogni giorno di impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare;
 - v) con riferimento al capitolo 11.2.7, nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H24 e in presenza di franchigia disponibile, si applicherà, con decorrenza dalla diciassettesima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale di € 1.000,00 per ogni ora fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo che dovrà avvenire entro la ventiduesima ora;
 - w) con riferimento al capitolo 11.2.7 ed in correlazione alla penale u), nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H24 in cui l'operatività dell'aeromobile sostitutivo avvenisse, dall'interruzione del servizio oltre la ventiduesima ora, la predetta franchigia non sarà riconosciuta e, conseguentemente, l'applicazione della penale di € 1.000,00 per ogni ora decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico e fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo;
 - x) con riferimento al capitolo 11.2.7 ed in correlazione alla penale w), in caso di mancata sostituzione dell'aeromobile, l'applicazione della penale di € 1.000,00 per ogni ora decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico, ma a partire dalla ventitreesima ora di fermo per le Basi H24 si applicherà la penale di € 2.000,00 per ogni ora fino al ripristino dell'aeromobile titolare;
 - y) con riferimento al capitolo 11.2.7, nei casi di superamento del limite massimo annuo di franchigia, si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni ora oltre il predetto limite, fermo restando le procedure correlate alle precedenti fattispecie descritte;
 - z) con riferimento al capitolo 11.2.7, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali l), s) e u) si applicherà una penale di € 7.000,00 per ogni giorno di impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare;
 - aa) con riferimento al capitolo 11.2.7, nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa

- HJ e in presenza di franchigia disponibile, si applicherà, con decorrenza dalla nona ora dall'interruzione dei Servizi, una penale di € **1.000,00** per ogni ora fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo che dovrà avvenire entro la quattordicesima ora;
- bb) con riferimento al capitolo 11.2.7 ed in correlazione alla penale aa), nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa HJ in cui l'operatività dell'aeromobile sostitutivo avvenisse, dall'interruzione del servizio, oltre la quattordicesima ora, la predetta franchigia non sarà riconosciuta e, conseguentemente, l'applicazione della penale di € **1.000,00** per ogni ora decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico e fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo;
 - cc) con riferimento al capitolo 11.2.7 ed in correlazione alla penale bb), in caso di mancata sostituzione dell'aeromobile, l'applicazione della penale di € **1.000,00** per ogni ora decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico, ma a partire dalla quindicesima ora di fermo per la Base HJ si applicherà la penale di € **2.000,00** per ogni ora fino al ripristino dell'aeromobile titolare;
 - dd) con riferimento al capitolo 11.2.7, nei casi di superamento del limite massimo annuo di franchigia per la Base HJ, si applicherà una penale di € **1.000,00** per ogni ora oltre il predetto limite, fermo restando le procedure correlate alle precedenti fattispecie descritte;
 - ee) con riferimento al capitolo 11.2.7, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali l), s), u) e z) si applicherà una penale di € **7.000,00** per ogni giorno di impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare;
 - ff) con riferimento al capitolo 11.2.9, nei casi di fuori servizio organizzativo, si applicherà, con decorrenza dalla prima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale di € **2.000,00** per ogni ora fino al ripristino dei Servizi;
 - gg) con riferimento al capitolo 11.2.9, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 15 giorni solari), si applicherà una penale di € **300,00** per ogni giorno di ritardo;
 - hh) con riferimento al capitolo 12.1, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 5 giorni lavorativi), si applicherà una penale di € **500,00** per ogni giorno di ritardo nella sostituzione;
 - ii) con riferimento al capitolo 12.5, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 30 giorni dalla stipula del Contratto), si applicherà una penale di € **1.500,00** per ogni giorno di ritardo nel conseguimento della qualificazione;
 - jj) con riferimento al capitolo 12.5, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 10 giorni solari "dalla scadenza del predetto termine"), si applicherà una penale di € **500,00** per ogni giorno di ritardo nella presentazione;
 - kk) con riferimento al capitolo 12.7, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro il giorno 10 di ogni mese, si applicherà una penale di € **500,00** per ogni giorno di ritardo nella trasmissione;
 - ll) con riferimento al capitolo 16, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 40 giorni solari), si applicherà una penale di € **15.000,00** per ogni giorno di ritardo nell'attivazione;
 - mm) con riferimento alle fattispecie correlate alla violazione degli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali o di divulgazione delle attività svolte, senza specifica autorizzazione da parte della Committente, verrà applicata una penale pari allo **0,65%** dell'importo contrattuale complessivo del Lotto di riferimento;

- nn) per ogni altra inadempienza ai requisiti del Capitolato e non contemplata specificatamente dai punti precedenti, il DEC sarà autorizzato a valutare la possibilità di applicare una penale fino ad un massimo di **€10.000,00** per ogni singola fattispecie;
3. Il DEC, in ogni caso, potrà applicare le penali nella misura massima non superiore al **10%** del valore del Contratto, superata la quale proporrà al RUP, ai sensi dell'art. 126 del Codice, la risoluzione del medesimo Contratto;
 4. L'applicazione delle penali non vieterà, comunque, qualsiasi altra azione che il RUP intendesse eventualmente intraprendere in presenza di gravi inadempienze o irregolarità, fino alla risoluzione del Contratto.
 5. I danni arrecati dal Fornitore ai beni messi a disposizione dalla Committente saranno contestati mediante comunicazione tramite PEC nonché, se del caso, per iscritto a mezzo raccomandata A.R., richiedendone eventuali giustificazioni; qualora il RUP ed il DEC non ritenessero di accogliere le giustificazioni addotte dall'OEA, ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino dei beni danneggiati nei termini fissati, vi provvederà la Committente addebitando le relative spese all'OEA, salvo il maggior danno subito.
 6. Le penali e le spese in danno sostenute dalla Committente saranno detratte dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, fatta salva l'escussione della cauzione definitiva.

Art. 16 - Tipologia delle Missioni

1. Il Fornitore dovrà assicurare i Servizi di Elisoccorso iante lo svolgimento di missioni volte a facilitare l'assistenza medica di urgenza-emergenza in tutte quelle situazioni nelle quali le caratteristiche di velocità e di flessibilità d'impiego dell'elicottero saranno da ritenersi essenziali alla risoluzione della criticità, indipendentemente dal contesto ambientale in cui questa si è verificata.
2. Le attività di soccorso che il Fornitore delle Basi Operative di Lampedusa e Palermo dovrà svolgere nell'intero Territorio Regionale e nell'ambito della tipologia dei Servizi descritta al capitolo 5.1 del Capitolato Speciale , si espliciteranno, in aderenza al capitolo 5.2 del Capitolato Speciale, nell'attivazione delle seguenti fattispecie di missioni:
 - **interventi primari** per un soccorso avanzato di urgenza-emergenza extra-ospedaliero, con atterraggio "fuori campo" in ambiente non ostile, nel luogo in cui si sarà verificato l'evento per il quale emergano situazioni o patologie che comportino un rischio per la sopravvivenza del singolo o per la collettività (ivi compresi gli eventi correlati a incidenti del traffico, infortuni sul lavoro e sportivi e del tempo libero) e che prevederanno il trasferimento di pazienti in urgenza dal luogo dell'evento al Presidio Ospedaliero idoneo indicato dalla Centrale Operativa 118 di riferimento;
 - **interventi primari** per operazioni di salvataggio (*rescue*) in aiuto di persone minacciate dalle condizioni ambientali e che avranno bisogno di essere salvate anche attraverso il trasporto di attrezzature mediche, animali e forniture mediche necessarie per eseguire una missione di salvataggio;
 - **interventi secondari** urgenti o differibili, che prevederanno il trasferimento di pazienti acuti tra i vari Presidi Ospedalieri e le Strutture sanitarie della Regione Siciliana;
 - **interventi** per il trasferimento di neonati a rischio, dell'Equipe medica neonatale, con culla

termica da trasporto e dell'accompagnatore;

- **interventi** per il trasporto, in relazione alla tematica correlata ai trapianti di organi, dell'Equipe medica, sia nelle fasi di espianto che di trapianto degli organi e dei candidati al trapianto;
 - **interventi** per il trasporto di forniture urgenti di sangue, di plasma e loro derivati, di antidoti e di farmaci rari e/o salvavita;
 - **interventi** per il trasporto di pazienti prevalentemente in cura presso l'ISMETT di Palermo e necessitanti di una specifica apparecchiatura portatile per la circolazione sanguigna extracorporea (*Extra Corporeal Membrane Oxygenation* - ECMO) e, pertanto, i due elicotteri dovranno essere predisposti per installare e rendere funzionante a bordo tale sistema;
 - **interventi** di soccorso al fine di procedere al trasporto di feriti e presidi sanitari al verificarsi nell'ambito regionale di eventi eccezionali, o di situazioni di maxi - emergenza, o di catastrofi o di particolari situazioni non altrimenti codificate;
 - **Interventi**, con carattere di occasionalità, per il trasferimento di pazienti con particolari patologie presso Strutture di riferimento ubicate anche al di fuori della Regione Siciliana e, quindi, sull'intero Territorio Nazionale e, eventualmente anche all'Estero;
 - **Interventi**, al verificarsi nell'ambito nazionale di eventi eccezionali, o di situazioni di maxi - emergenza, o di catastrofi o di particolari situazioni non altrimenti codificate, per il trasporto di feriti e presidi sanitari;
 - **Interventi** per i trasferimenti correlati alle continue emergenze sbarchi di migranti sull'Isola di Lampedusa, con esigenza di trasportare in urgenza alcuni di loro presso i Presidi Ospedalieri della Sicilia;
3. Il fornitore dovrà assicurare, inoltre, i seguenti voli per lo svolgimento di attività logistiche, operative e di supporto, quali:
- **voli** per i trasferimenti caritatevoli da e per gli Arcipelaghi e le Isole minori, ad esempio di malati terminali;
 - **voli** per esercitazioni e attività di addestramento del personale sanitario;
 - **voli** per tutti quei casi in cui l'intervento dovesse essere ritenuto necessario in relazione a situazioni particolari, quali, ad esempio, interventi per esercitazioni di soccorso previsti dalla Protezione civile;
 - **voli** per ogni altro intervento connesso all'espletamento dei Servizi (ricognizioni di elisuperfici, voli di prova, collaudo, etc);
 - **voli** per il recupero e trasporto da zone esterne di cadavere, qualora prescritto e autorizzato dall'Autorità competente (Magistratura, Prefettura, Sindaco, Polizia Giudiziaria), secondo la vigente normativa di polizia mortuaria.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore, a garanzia delle prestazioni previste dal presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice ha prodotto la garanzia fideiussoria definitiva n° _____, rilasciata da _____, dell'importo di € _____, corrispondente al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo di aggiudicazione / *<se del caso> pari al _____% (_____percento), corrispondente alla percentuale prevista dal comma 2 dell'art. 117 del Codice;*

Tale garanzia è soggetta a tutte le prescrizioni, per un appalto di servizi, contenute nel medesimo

art. 117, ha efficacia a partire dall'avvio del Servizio e prevede espressamente la rinuncia, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice Civile (di seguito, per brevità, anche c.c.) , al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

2. La garanzia si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altro motivo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
6. La garanzia, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'art. 117 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, data dalla quale la garanzia cessa di avere effetto e lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione.

ART. 18 - RISERVATEZZA

1. Le Parti convengono che il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'Amministrazione, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento (CE) nr. 679/2016 (il cosiddetto GDPR) in materia di riservatezza.

ART. 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Le Parti convengono che il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Al fine di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto e per danni conseguenti a collisioni e/o derivanti dall'utilizzo e custodia dei depositi carburanti, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dal Fornitore nell'espletamento del servizio e per danni conseguenti a collisioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 785/2004, il Fornitore si impegna a produrre, nei termini indicati all'art. 22 del Disciplinare di gara, le seguenti polizze assicurative secondo le modalità meglio indicate al capitolo 15 del Capitolato Speciale, che una volta prodotte andranno a costituire parte integrante del contratto:
 - polizza per la copertura assicurativa per il rischio da responsabilità civile combinata (RCT/RC Vettore) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, a copertura di qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose, sia di terzi, sia di proprietà dell'Amministrazione, con massimale unico combinato (per aeromobile o evento) non inferiore a € **25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)** per RCT globale, senza limitazione di danno, e non inferiore a € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** per ogni persona trasportata, quale responsabilità civile del vettore; detta assicurazione dovrà **mantenere validità per tutta la durata del Contratto**.
 - polizza per la copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del Contratto e comunque in esecuzione del medesimo; il numero di persone assicurate non deve essere inferiore al numero di persone trasportabili da ciascun aeromobile e per qualsiasi motivo il Fornitore lo abbia messo in servizio; detta polizza deve prevedere la copertura per ciascun passeggero pari ad € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** causa morte, ad € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** per invalidità permanente ed € **300,00 (trecento/00)** quale indennità giornaliera per ogni giorno di inabilità temporanea. Tale copertura per gli infortuni dei rischi volo dovrà prevedere nello specifico anche:
 - la cumulabilità con altre coperture assicurative già accese dall'Amministrazione e dal relativo personale, dalle CC.OO. 118 e dal personale dipendente, dal personale sanitario o da terzi trasportati;
 - i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi di insetti o animali, da operazioni di imbarco ed elisbarco eseguite con elicottero, da operazioni con verricello in *hovering* e quelli derivanti da manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente dell'OEA.
4. Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che siano considerati terzi anche la Committente e il relativo Personale dipendente e non dipendente della stessa, che

parteciperanno all'attività per conto della stessa, il personale sanitario, i pazienti trasportati e altri eventuali passeggeri.

5. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si deve intendere per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..
6. Resta inteso tra le Parti che la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative per tutta la durata contrattuale è condizione essenziale per l'Amministrazione; pertanto, nel corso del contratto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, di possedere le predette coperture assicurative, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Le Parti convengono che al presente contratto, restandone invariata la struttura, possono apportarsi le eventuali modifiche previste dall'art. 120 del Codice, ricorrendone le condizioni.
2. Resta fermo il divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare, di diritto, la risoluzione del Contratto, con conseguente diritto per l'Amministrazione di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Le Parti convengono che il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che comportino la violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al primo comma intentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 22 - SUBAPPALTO

1. Al presente contratto, in tema di subappalto, sono applicate le disposizioni contenute nell'art. 119 del Codice, fermo restando che le attività oggetto del presente Contratto non rientrano tra quelle di cui al comma 3 del medesimo disposto normativo.
2. L'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto non può essere affidata a terzi.
3. Il Fornitore, comunque, può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto di cui al successivo comma 4, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:
 - il subappaltatore sia qualificato per il servizio e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione contenute negli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
4. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 -
 -
 -
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Siciliana, in generale, ovvero all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto del subappalto, la copia del Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, di cui agli articoli 100 e 103 del Codice, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, e la dichiarazione del Fornitore circa la sussisten-

za o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

8. Con il deposito del Contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore di attestare, ai sensi del DPR n. 445/2000, che, nel relativo Contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi in favore dei dipendenti del subappaltatore.
11. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 119 del Codice si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 119 medesimo.
14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 23 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 24 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono che l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'informativa antimafia, richiesta dalla CUC e prevista nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice e dei rispettivi familiari maggiorenni conviventi, denoti ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice delle leggi antimafia.
2. Le Parti convengono, inoltre, che l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322

c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste e di recesso, previste, rispettivamente, dall'art. 122 e art. 123 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a. gravi interruzioni del servizio imputabili al Fornitore;
 - b. qualora il Fornitore non abbia ottenuto, alla prevista data d'inizio del servizio, ovvero non mantenga per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni e licenze rilasciate dalle competenti autorità per l'effettuazione del servizio;
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
 - d. mancata copertura dei rischi assicurativi durante la vigenza del Contratto;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui all'art. 17, comma 6;
 - f. in caso di violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 5, comma 2;
 - g. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h. nei casi previsti dall'Articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - i. nei casi previsti all'Articolo 14 - "Trasparenza";
 - j. nei casi previsti all'Articolo 18 - "Riservatezza";
 - k. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'Articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l. violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti di cui all'Articolo 20 "Divieto di cessione del Contratto e dei crediti";
 - m. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 21 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
4. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. In caso di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione liquiderà al Fornitore solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione; il Contratto s'intende, altresì, risolto e revocato in caso di fallimento del Fornitore, fatto salvo quanto previsto all'art. 94, comma 5, del Codice nel richiamo all'art. 95 del "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*" di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, all'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del Codice.
6. Le Parti convengono che l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 25 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e dall'articolo 123 del Codice, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Le Parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
 - ii. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - iii. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché realizzate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, previa verifica delle prestazioni rese da parte del DEC, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
4. In ogni caso, il Fornitore, dopo la ricezione della comunicazione di recesso, deve continuare ad erogare le prestazioni contrattuali, con le modalità previste dal presente Contratto, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione di porre in essere le procedure di cui all'art. 124 del Codice ovvero attivare, in deroga, il procedimento di acquisizione del parere di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 216 del Codice, comunque, di durata non superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.
5. In tale periodo di 90 giorni, potranno essere applicate tutte le penali previste dal presente contratto.

ART. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato "I.2" del Codice, con il D.D.G. n. 680 del 20/6/2024 ha individuato il dott. Emanuele Di Paola per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, la cui competenza per la fase di esecuzione è stata confermata con la Decisione di contrarre, di cui al D.D.G. n. 1239 del 12/11/2024.
2. Per i medesimi fini, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato I.14 del Codice, l'Amministrazione, con il D.D.G. n. del, ha nominato per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i cui riferimenti sono:

- numero cellulare: _____;
- indirizzo e-mail: _____;
- indirizzo PEC: _____;

ART. 27 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E DELLA GESTIONE DELL'APPALTO

1. In aderenza ai contenuti del Capitolato Speciale, il Fornitore affida l'incarico di "Soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'appalto", avente capacità di rappresentare, ad ogni effetto, il Fornitore nei confronti dell'Amministrazione e di svolgere il ruolo di interfaccia con il RUP ed il DEC per tutte le eventuali problematiche inerenti la modalità di svolgimento dei Servizi, il.....i cui riferimenti sono:

- numero cellulare: _____;
- indirizzo e-mail: _____;
- indirizzo PEC: _____;

2. Il Fornitore, inoltre, nomina il proprio **Direttore Tecnico** nel _____, i cui riferimenti sono:

- numero cellulare: _____;
- indirizzo e-mail: _____;
- indirizzo PEC: _____;

3. In caso di sostituzione del Soggetto Responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'appalto e/o del Direttore Tecnico nel corso di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione al RUP ed al DEC, trasmettendo i nominativi dei nuovi Soggetti individuati per le relative sostituzioni.

ART. 28 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione, attraverso il RUP e il DEC, potrà eseguire, in corso d'opera e anche senza preavviso, unilaterali verifiche per l'accertamento dell'esecuzione contrattuale.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 114 e dell'allegato I.14 del "Codice", l'Amministrazione accerterà periodicamente la regolare esecuzione del Contratto attraverso l'Attestazione di Verifica intermedia emessa mensilmente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla scorta della documentazione consuntiva presentata dall'OEA e preliminarmente verificata dal Direttore Operativo.
3. Il Direttore dell'Esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei Servizi, sarà tenuto a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. La verifica di conformità sarà eseguita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto attraverso il rilascio del "Certificato di verifica di conformità", con il quale sarà certificato che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché delle leggi di settore.
5. L'Amministrazione si riserva, comunque, ai sensi dell'art. 116, comma, 5, del Codice, di prevedere la nomina di uno o più verificatori, diversi dal Direttore dell'Esecuzione, per il rilascio del predetto Certificato di verifica di conformità.

ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. In ottemperanza al disposto dell'art. 215 del Codice, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, per brevità anche CCT) per il presente contratto, di importo superiore a 1 milione di euro, è obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprimerà pareri o, in assenza di un'espressa volontà contraria, adotterà determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assumerà valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione sarà, comunque, finalizzato alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico sarà valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituirà, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico sarà causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
4. Le Parti convengono che il CCT sarà costituito, ad iniziativa dell'Amministrazione, da tre membri scelti di comune accordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 ("Formazione del Collegio e compensi") dell'allegato "V.2 del Codice.
5. Il predetto Collegio sarà costituito entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale.
6. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non potrà superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con decreto del 17/01/2022, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7/03/2022, sono indicati i parametri relativi al "proporzionamento e suddivisione del compenso" dei membri del CCT relativamente alla parte variabile.
Il compenso costituito dalla parte fissa e dalla parte variabile spettante ai componenti del Collegio non potrà, comunque, superare il triplo della parte fissa.
7. Il compenso dovuto ai componenti del CCT graverà in misura pari al 50% sulle parti contrattuali.

ART. 30- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale, nonché secondo quanto previsto dagli artt. 17 e seguenti del Disciplinare di gara.
2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge e nel rispetto della richiamata normativa, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare, per le finalità connesse al controllo di qualità delle prestazioni oggetto

del medesimo contratto.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, di cui alla normativa vigente in materia.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE nr. 679/2016.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento citato.
6. Le Parti si impegnano reciprocamente a rendere note tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 31 - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato, ad opera dell'Amministrazione in qualità di **"Titolare"**, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche **"Regolamento UE"**), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche **"Normativa in tema di trattamento dei dati personali"**) e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: svolgimento dei servizi di Elisoccorso Regionale.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: i dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione, gli utenti, ed il personale degli Enti del S.S.R.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, (d'ora in poi "**Persone Autorizzate**"); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le Persone Autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure ("*privacy by design*"), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse ("*privacy by default*").
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “**sub-Responsabile del trattamento**”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
 9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
 10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 15 e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
 12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*).

ach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'art. 13Se diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trat-

tamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie

20. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
21. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
22. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 32 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 29 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, *assessment*, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'art. 31 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione nei casi previsti dal successivo art. 33 ("*Forza Maggiore*").
3. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. 33 ("*Forza Maggiore*"). Nel caso in cui l'Amministrazione

non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod. civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 33 ("*Forza Maggiore*") e dell'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

ARTICOLO 33 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("**Eventi di Forza Maggiore**"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("**Parte Interessata**") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 15 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli Eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione medesima disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della medesima recedere dal contratto.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 32.

ART. 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quale il valore dell'imposta di bollo proporzionata al valore del Contratto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'art. 3 dell'allegato I4, è determinato in euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo Contratto (fascia d'importo > a 25.000.000,00).
3. Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente Contratto correlate al corrispettivo fisso, afferenti alla messa a disposizione degli elicotteri, del personale e della gestione delle Basi Operative HEMS nonché dei servizi accessori, sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
4. Le Parti convengono, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388 ed in aderenza alla Risoluzione del 14/7/2000, n.114, del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Uff. del Dir. Centrale, le seguenti prestazioni effettuate tramite il Servizio di elisoccorso beneficiano del trattamento di esenzione dell'IVA:
 - a. soccorso medico extra ospedaliero a seguito d'incidenti del traffico, d'infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività;
 - b. trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo;
 - c. trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale;
 - d. trasporto di neonati a rischio.
 - e. interventi riguardanti il soccorso e al trasporto in occasione di emergenza di massa, nonché al soccorso rapido in montagna, a condizione che, durante le predette attività di soccorso, vengano trasportati dei feriti.
5. Le Parti convengono, altresì, che in aderenza della predetta Risoluzione n. 114/2000, gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari, il trasporto di organi e, in assenza di feriti da trasportare, il soccorso e il trasporto in occasione di emergenza di massa e il soccorso rapido in montagna, nonché qualunque tipologia di interventi non espressamente richiamata, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA

ART. 35 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Amministrazione ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 36 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Letto approvato e sottoscritto

Palermo, li

L'Amministrazione

Regione Siciliana

Assessorato della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale

Il Fornitore

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto del contratto, luogo della prestazione, Responsabile Unico del progetto e Direttore dell'Esecuzione - Articolo 3 – Durata del Contratto e modifica durante il periodo di efficacia ; Articolo 4 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 5 – Obblighi del fornitore; Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del servizio; Articolo 8 – Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 9 – Corrispettivi; Articolo 10 – Modalità di fatturazione e pagamenti; Articolo 11 – Modalità di pagamento; Articolo 12 - Revisione prezzi; Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 14 – Trasparenza; Articolo 15 – Penali; 16 – Tipologia delle missioni; Articolo 17 – Garanzia definitiva; Articolo 18 – Riservatezza; Articolo 19 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Articolo 21 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 22 – Subappalto; Articolo 23 – Incompatibilità; Articolo 24 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 25 – Recesso; Articolo 26 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto; Articolo 27 – Responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'Appalto; articolo 28 – Verifiche di conformità; Articolo 29 – Definizione delle controversie e Collegio Consultivo Tecnico; Articolo 30 – Trattamento dei dati personali; Articolo 31 – Nomina Responsabile trattamento dati personali; Articolo 32 – Condizioni Particolari di risoluzione; Articolo 33 – Forza maggiore; Articolo 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Ar-

articolo 35 - Foro competente; Articolo 36 – Clausola finale.

Il Fornitore
Firmato con firma elettronica qualificata